



REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

Approvato dal Consiglio Nazionale il 29.07.2024

PARTE 1 - ASSEMBEARE

TITOLO I

L'ORGANIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE

Pag. 2	Art. 1	CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE
Pag. 2	Art. 2	CONVOCAZIONE E QUORUM
Pag. 2	Art. 3	DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE REGIONALI
Pag. 2	Art. 4	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE REGIONALI
Pag. 4	Art. 5	DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI
Pag. 4	Art. 6	DELEGHE

TITOLO II

GLI ORGANI ASSEMBLEARI

Pag. 4	Art. 7	ORGANI ASSEMBLEARI
Pag. 5	Art. 8	I PRESIDENTI
Pag. 5	Art. 9	COMMISSIONE ELETTORALE
Pag. 6	Art. 10	COMMISSIONE VERIFICA POTERI
Pag. 6	Art. 11	COMMISSIONE SCRUTINIO

TITOLO III

MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE CONVOCAZIONI E DELLA CANDIDATURE

Pag. 6	Art. 12	CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
Pag. 7	Art. 13	INVIO DELLE CANDIDATURE ALLE CARICHE REGIONALI
Pag. 7	Art. 14	INVIO DELLE CANDIDATURE ALLE CARICHE NAZIONALI

PARTE 2 - ELETTORALE

TITOLO IV

SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

Pag. 8	Art. 15	PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE
Pag. 8	Art. 16	OPERAZIONI DI VOTO
Pag. 8	Art. 17	ELEZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE
Pag. 9	Art. 18	ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL REVISORE DEI CONTI REGIONALE
Pag. 9	Art. 19	ELEZIONE DEI CONSIGLIERI NAZIONALI DI INDICAZIONE REGIONALE
Pag. 10	Art. 20	ESPRESSIONE DEL VOTO

TITOLO V

RICORSI

Pag. 10	Art. 21	RICORSI AVVERSO L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE
Pag. 11	Art. 22	RICORSI AVVERSO I RISULTATI ELETTORALI

PARTE 1 - ASSEMBLEARE

TITOLO 1 – L'ORGANIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE

ART. 1. CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE

1. Le Assemblee, ai vari livelli, sono regolamentate, oltre a quanto stabilito dallo **Statuto Nazionale**, dalle norme del presente Regolamento.
2. Le **Assemblee regionali** dovranno celebrarsi nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2024 e il 30 novembre 2024.
3. L'Assemblea nazionale si celebrerà nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2025 e il 15 marzo 2025.

ART. 2. CONVOCAZIONE E QUORUM

1. Le assemblee regionali di cui all'art. 1 comma 2 dovranno essere convocate:
 - a. preliminarmente in via straordinaria, per l'adozione dello statuto del comitato regionale (art. 20 c. 8, lett. C dello Statuto Nazionale);
 - b. a seguire in via ordinaria, per il rinnovo delle cariche per il quadriennio 2025 - 2028.
2. In entrambi i casi l'assemblea è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
 - b) In seconda In seconda convocazione con la presenza di almeno il 35% dei soci aventi diritto di voto.
3. L'assemblea validamente costituita delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.

ART. 3. DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE REGIONALI

1. La lettera di convocazione è trasmessa alle associazioni locali affiliate negli anni sportivi 2023/2024 e 2024/2025.
2. Hanno diritto di partecipazione alle Assemblee straordinarie e ordinarie 2024 con diritto di parola e di voto le Associazioni locali che alla data dell'assemblea risultano regolarmente affiliate per l'anno sportivo 2024/2025.

ART. 4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

1. Le assemblee si possono svolgere in tre modalità:
 - a. Esclusivamente in presenza;
 - b. Esclusivamente in forma elettronica a distanza;
 - c. In forma mista, cioè in presenza e con partecipazione anche in videoconferenza.
2. Le modalità di svolgimento dell'assemblea devono essere indicate nell'avviso di convocazione, unitamente alla documentazione necessaria per la partecipazione ai lavori.
3. Nel caso in cui l'assemblea si svolga esclusivamente in forma elettronica a distanza, non saranno ammesse deleghe al di fuori delle cosiddette "deleghe interne", intendendosi per tale la delega che il presidente di un'associazione locale conferisce ad un dirigente della medesima.
4. Nel caso in cui l'assemblea si svolga in forma mista, i partecipanti a distanza devono preavvisare alla commissione elettorale la propria intenzione di partecipazione con tale

modalità e trasmettono alla commissione verifica poteri i documenti di cui all'art. 4 del presente regolamento all'indirizzo mail della commissione in tempo utile per poter partecipare ai lavori assembleari.

5. In caso di assemblea in forma totalmente elettronica o in forma mista dovrà essere utilizzato un applicativo in grado di garantire la segretezza e la sicurezza del voto.

ART. 5. DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI

1. L'ammissione ai lavori assembleari, demandata alla Commissione Verifica Poteri, è subordinata alla presentazione alla stessa della seguente documentazione:
 - a) biglietto di ammissione trasmesso unitamente alla lettera di convocazione, intestato all'Associazione locale di appartenenza, da consegnare in originale;
 - b) documento di identità o di riconoscimento personale;
 - c) tessera personale PGS valida per l'anno sportivo 2024/2025 o attestazione scaricata dall'applicativo per il tesseramento on-line;
 - d) eventuali deleghe, ove ammesse, ricevute da altre Associazioni locali, da consegnare in originale, per le sole associazioni che partecipano con diritto di parola e di voto.

ART. 6. DELEGHE

1. Nell'assemblea Regionale i Consiglieri Regionali in carica non possono rappresentare associazioni locali né direttamente né per delega.
2. Il Presidente di un'associazione locale può trasmettere il suo diritto di rappresentanza ad un altro socio della propria associazione locale tesserato con qualifica di dirigente.
3. Il presidente, o suo delegato ai sensi di quanto sopra, rappresentante la propria associazione locale ammessa all'Assemblea Regionale con facoltà di parola e di voto, può ricevere dai presidenti di altre associazioni della sua stessa provincia:
 - a) 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni e società aventi diritto di voto;
 - b) 2 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 associazioni/società aventi diritto di voto;
 - c) 3 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare, oltre 300 associazioni/società aventi diritto.
 - d) 4 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare, oltre 500 associazioni/società votanti;
 - e) 5 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare, oltre le 600 associazioni/società votanti.

TITOLO 2 – GLI ORGANI ASSEMBLEARI

ART. 7. ORGANI ASSEMBLEARI

1. Gli organi demandati a convocare, organizzare e gestire le assemblee, a tutti i livelli, sono i

seguenti:

- a) Il Presidente Regionale e il Presidente Nazionale, ciascuno per il proprio livello di competenza;
 - b) la Commissione elettorale;
 - c) la Commissione verifica poteri;
 - d) la Commissione scrutinio;
2. I candidati alle varie cariche elettive non possono far parte di nessuna commissione.
 3. La Commissione Elettorale Regionale è nominata dalla Giunta Regionale entro il 30.09.2024 e si insedia almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea.
 4. La Commissione Verifica Poteri Regionale è nominata dalla Giunta Regionale entro la data di invio della convocazione assembleare all'Ufficio nazionale del tesseramento.
 5. La Commissione Scrutinio Regionale è nominata dalla Giunta Regionale entro e non oltre i 5 giorni che precedono l'assemblea regionale.
 6. I componenti le varie commissioni devono essere scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia, anche tra non tesserati per l'associazione PGS.
 7. Per i comitati regionali le funzioni delle tre commissioni potranno essere espletate anche da un'unica commissione che assomma i tre compiti, composta dagli stessi tre membri.
 8. Tutte le nomine sono adottate mediante delibera della Giunta Regionale, da pubblicare sul sito web del comitato regionale nella pagina dedicata all'assemblea regionale.

ART. 8. I PRESIDENTI

1. Come previsto dalla Statuto Nazionale, il Presidente Regionale convoca l'Assemblea Regionale, il Presidente Nazionale convoca l'Assemblea Nazionale. Nell'organismo commissariato l'assemblea è convocata dal Commissario.

ART. 9. COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale è composta da almeno tre (3) membri di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario. I membri sono scelti tra i tesserati dell'associazione, anche tra coloro che ricoprono cariche elettive o di nomina, che non intendono candidarsi.
2. La Commissione Elettorale:
 - a) sovrintende a tutte le operazioni assembleari prima, durante e dopo l'assemblea stessa;
 - b) nomina la Commissione Verifica Poteri e la Commissione scrutinio;
 - c) verifica l'ammissibilità delle candidature pervenute, redige un verbale di ammissione o non ammissione e ne dà comunicazione ai candidati e alla Giunta Nazionale e/o Regionale;
 - d) predispose il materiale assembleare (schede, verbali, tabulati);
 - e) trasmette al segretario nazionale ed alla Commissione elettorale nazionale i verbali dell'assemblea;
 - f) esamina e delibera su eventuali ricorsi;
 - g) redige il verbale di tutte le sue attività da allegare agli atti assembleari;
 - h) conclude la sua attività dopo la redazione del verbale finale.

ART. 10. COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. La Commissione Verifica Poteri:
 - a) Ammette i soci ai lavori assembleari, verificando la validità e la completezza della documentazione prevista dall'articolo 3 del presente regolamento;
 - b) inizia ad esercitare le proprie funzioni presso la sede assembleare almeno un'ora prima della prima convocazione dell'assemblea;
 - c) cessa di esercitare le proprie funzioni all'inizio delle operazioni di voto;
2. La Commissione Verifica Poteri è composta da almeno tre (3) membri di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario.
3. Il presidente della commissione verifica poteri all'ora stabilita nella convocazione per l'avvio delle operazioni di voto chiude l'accesso alla verifica poteri per l'ammissione all'assemblea e dà lettura pubblica del verbale redatto dalla commissione. Successivamente invita gli ammessi al voto a presentarsi ai seggi per il ritiro delle schede elettorali e per esprimere il voto.
4. Il verbale della commissione deve riportare:
 - a) il numero e l'elenco nominativo delle associazioni ammesse al voto in presenza;
 - b) il numero e l'elenco nominativo delle associazioni ammesse al voto in modalità telematica;
 - c) il numero e l'elenco delle associazioni presenti per delega;
 - d) il numero complessivo dei voti esprimibili;
 - e) in caso di più candidati alla carica di presidente, a quanto corrisponde la maggioranza semplice necessaria nel corso della prima votazione.

ART. 11. COMMISSIONE SCRUTINIO

1. La Commissione scrutinio è composta da tre (3) membri: uno con funzioni di presidente e due con funzioni di scrutatore. Dei due scrutatori uno svolge anche le funzioni di segretario.
2. Il presidente della Commissione ha il compito di sovrintendere alle operazioni di spoglio qualunque sia la modalità di svolgimento adottata per l'assemblea.
3. Le operazioni di scrutinio dei voti sono pubbliche.

TITOLO 3 – MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE CONVOCAZIONI E DELLE CANDIDATURE

ART. 12. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. La convocazione assembleare è redatta conformemente al modello allegato al presente regolamento (Allegato 1).
2. Il comitato regionale trasmette all'Ufficio tesseramento della segreteria nazionale la lettera di convocazione, con i relativi allegati, almeno 45 giorni prima della data assembleare.
3. L'Ufficio tesseramento della segreteria nazionale, dopo la verifica della completezza e della correttezza formale della documentazione pervenuta, procede alla spedizione dell'avviso di convocazione e degli allegati alle associazioni locali convocate.
4. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà:
 - a) essere spedito all'indirizzo pec dell'associazione locale e all'indirizzo e-mail del suo presidente almeno trenta giorni prima della data di convocazione;
 - b) essere spedito all'indirizzo pec della sede nazionale;

- c) essere pubblicizzato tempestivamente e adeguatamente sul sito web ufficiale e sui canali social del comitato regionale competente;
- d) essere indirizzato a tutti i soci aventi diritto di voto, cioè le associazioni locali in regola con l'affiliazione e che non abbiano provvedimenti disciplinari, di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione;
- e) contenere la data di svolgimento, l'ordine del giorno, il luogo di svolgimento, l'ora della prima e della seconda convocazione, le modalità di partecipazione: in presenza, on-line, mista.

ART. 13. INVIO DELLE CANDIDATURE ALLE CARICHE REGIONALI

1. Le proposte di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire le cariche elettive regionali (presidente, consigliere, revisore dei conti) devono essere inviate dalle Associazioni locali alla commissione elettorale regionale, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
2. I tesserati che ricoprono cariche elettive in scadenza di mandato e che intendono ricandidarsi, inviano la proposta di candidatura direttamente alla commissione elettorale regionale, in quanto tesserati a cura dell'ufficio nazionale del tesseramento, ai sensi dell'art. 9 del regolamento organico.
3. Il tesserato può candidarsi ad una sola delle cariche suindicate e dovrà utilizzare il modulo di candidatura trasmesso con l'avviso di convocazione, conforme ai modelli allegati al presente regolamento. (Allegato 2A, 2B, 2C).
4. Le candidature sono inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata della Commissione elettorale regionale, riportato sull'avviso di convocazione.
5. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature ed accertato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 37 dello Statuto Nazionale, la commissione elettorale regionale predispone una lista unica per ciascuna carica e le pubblica immediatamente sul sito internet regionale e sugli eventuali canali social regionali.

ART. 14. INVIO DELLE CANDIDATURE ALLE CARICHE NAZIONALI

1. I candidati alla carica di consigliere nazionale espressi dalle assemblee regionali saranno designati nel corso dell'assemblea regionale elettiva, secondo le modalità previste dall'articolo 19. I risultati della votazione saranno comunicati alla Commissione elettorale nazionale mediante trasmissione del verbale assembleare all'indirizzo pec:
commissioneelettorale.nazionale@pec.pgsitalia.org
2. Le candidature alle altre cariche nazionali (Presidente, Presidente/componente del Collegio dei revisori dei conti, Presidente/componente del Collegio dei probiviri) sono inviate dai candidati direttamente alla Commissione elettorale nazionale, successivamente alla convocazione dell'assemblea nazionale.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature ed accertato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 37 dello Statuto Nazionale, la commissione elettorale nazionale predispone una lista unica per ciascuna carica e le pubblica immediatamente sul sito internet nazionale e sulla pagina facebook nazionali.

PARTE 2 – ELETTORALE

TITOLO 4 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

ART. 15. PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE

1. La Commissione elettorale, verificata la validità delle candidature pervenute, predispone le schede elettorali. Le schede elettorali sono stampate prima dell'assemblea e devono:
 - a) essere una per ciascuna carica oggetto di votazione (presidente, consiglieri, revisori dei conti);
 - b) essere di colore diverso per ciascuna carica;
 - c) riportare il numero massimo di voti esprimibili;
 - d) riportare il timbro dell'organismo che ha indetto l'assemblea e la firma di convalida del presidente della commissione verifica poteri.

ART. 16. OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto avvengono sempre a scrutinio segreto, anche quando si presenti un solo candidato alla carica. È sempre esclusa la possibilità di procedere all'elezione per acclamazione.
2. Quando il presidente della commissione verifica poteri dichiara aperte le operazioni di voto, ciascun elettore si reca nel proprio seggio per ritirare le schede elettorali. Procede quindi ad esprimere il voto e ad inserire le schede nelle apposite urne.
3. Nel caso in cui l'assemblea si svolga in forma mista, i partecipanti a distanza, ammessi alla votazione dalla commissione verifica poteri, esprimono il proprio voto tramite la compilazione di schede di votazione rese disponibili online, tramite sistemi che garantiscono la segretezza e la sicurezza del voto.

ART. 17. ELEZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE

1. Le candidature alla carica di Presidente regionale dovranno pervenire alla commissione elettorale regionale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale.
2. Le singole proposte di candidatura dovranno essere presentate da almeno una associazione locale. Ogni associazione potrà proporre una sola candidatura.
3. I candidati, in possesso dei requisiti di cui all'Art. 37 dello Statuto, saranno inseriti in una apposita lista.
4. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice dei voti validamente espressi. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza richiesta al primo scrutinio, si procederà ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti al primo scrutinio. In detta votazione risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice dei voti validamente espressi comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.
5. In caso di parità di voti nella votazione di ballottaggio, prevarrà il candidato più anziano per età.
6. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il presidente è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i., cioè a condizione che consegua un numero di voti pari ai due terzi dei voti validamente espressi. In tale ipotesi, sia in prima sia in seconda convocazione, l'assemblea elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.

ART 18. ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL REVISORE DEI CONTI REGIONALE.

1. Le Associazioni locali trasmettono alla commissione elettorale regionale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale, le proposte di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire la carica di Consigliere Regionale o di Revisore dei Conti Regionale.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature ed accertato il possesso dei requisiti di cui all'Art. 37 dello Statuto, i nominativi dei candidati vengono inseriti in una lista unica per ciascuna carica.
3. La segreteria regionale predispone quindi le schede di votazione per le cariche di Consigliere Regionale e di Revisore dei Conti Regionale.
4. Per l'elezione del revisore dei conti regionale i due candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti assumeranno, rispettivamente, la carica di componente effettivo e di componente supplente.
5. In caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano per età.

ART 19. ELEZIONE DEI CONSIGLIERI NAZIONALI DI INDICAZIONE REGIONALE

1. Ogni circoscrizione designa un consigliere nazionale per un totale di 12 (dodici) Consiglieri Nazionali.
Sono istituite le seguenti 12 circoscrizioni territoriali:

1	Piemonte - Valle d'Aosta
2	Lombardia
3	Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia
4	Emilia-Romagna
5	Liguria
6	Lazio - Toscana - Umbria
7	Marche – Abruzzo – Molise
8	Puglia – Basilicata
9	Campania
10	Calabria
11	Sicilia
12	Sardegna

2. Ulteriori 8 (Otto) consiglieri saranno eletti dalle circoscrizioni che ne avranno diritto, secondo una ripartizione calcolata in funzione del numero dei tesserati calcolato col Metodo proporzionale di Hondt. La base di calcolo utilizzata sarà data dalla media dei tesserati dell'ultimo quadriennio, quale risultante dagli atti pervenuti all'ufficio nazionale del tesseramento al 31 agosto 2024. La tabella con il calcolo della ripartizione dei restanti 8 (Otto) posti, elaborata dalla Giunta Nazionale sarà resa pubblica e trasmessa ai comitati regionali entro il 30 settembre 2024.
3. Le operazioni di voto delle circoscrizioni territoriali si svolgeranno durante le assemblee elettive regionali. Al termine di ciascuna assemblea la Commissione elettorale regionale trasmette alla Commissione elettorale nazionale l'esito delle votazioni come previsto dall'art. 14 comma 1.

4. Le circoscrizioni composte da più regioni dovranno presentare la lista dei candidati in tempo utile per la prima Assemblea utile.
5. Le circoscrizioni territoriali chiamate ad eleggere più di un consigliere nazionale devono garantire l'elezione di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3.
6. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature ed accertato il possesso dei requisiti richiesti dall'Art. 37 dello Statuto Nazionale, la Commissione elettorale nazionale inserisce i nominativi dei candidati in due liste, una per i nominativi indicati per ricoprire i 20 posti (12+8) di proposta regionale ed una per i 2 posti rimanenti.

ART. 20. ESPRESSIONE DEL VOTO

1. Gli ammessi all'Assemblea Regionale con diritto di voto potranno esprimere preferenze solo ed esclusivamente in favore di candidati che hanno dichiarato la loro disponibilità a ricoprire le cariche ai sensi di quanto precedentemente stabilito, e che, di conseguenza, siano elencati nelle schede predisposte per la votazione. Il numero massimo delle preferenze che si potranno esprimere è così fissato:
 - a) per l'elezione del Revisore dei Conti Regionale: n. 1 preferenza;
 - b) per l'elezione del Consiglio Regionale, in base al numero dei componenti del medesimo, così come stabilito dallo statuto, secondo i valori della seguente tabella:

<i>numero dei componenti da eleggere o indicare</i>	<i>numero massimo delle preferenze da esprimere</i>
3	2
4 – 5	3
6	4

- d) per la designazione dei Consiglieri Nazionali di espressione regionale, in base al numero dei componenti da designare, secondo i valori della seguente tabella:

<i>numero dei consiglieri da designare</i>	<i>numero massimo delle preferenze da esprimere</i>
1 - 2	1
3	2
4	3

2. La Commissione scrutinio provvede alle operazioni di competenza, e l'ordine decrescente dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato determinerà la graduatoria dei medesimi sino al completamento dei posti a disposizione.
3. In caso di parità del numero dei voti di preferenza, per la formulazione della graduatoria si terrà conto della maggior età del candidato.

TITOLO 5 – RICORSI

ART. 21. RICORSI AVVERSO L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

1. In merito all'ammissione delle candidature deliberata dalla commissione elettorale, un candidato può proporre ricorso alla Commissione Unica d'Appello.
2. Il ricorso deve:
 - a) essere proposto in forma scritta e sottoscritto dal proponente a pena di nullità;
 - b) contenere le motivazioni del ricorso;
 - c) essere spedito alla Commissione Unica di Appello c/o la sede nazionale, entro due giorni dalla pubblicazione delle liste, all'indirizzo PEC: commissioneappello.nazionale@pec.pgsitalia.org
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 35 c. 7 dello Statuto Nazionale, la Commissione Unica di Appello delibera celermente e comunque non oltre i due giorni che precedono la data assembleare.
4. Le delibere della Commissione Unica di Appello sono inappellabili.

ART. 22. RICORSI AVVERSO I RISULTATI ELETTORALI

1. I candidati che ritengono lesi i propri diritti in sede assembleare possono proporre ricorso alla commissione elettorale competente unicamente per le seguenti motivazioni:
 - a) errato conteggio dei voti attribuiti a sé e/o agli altri candidati concorrenti alla medesima carica;
 - b) errata verbalizzazione delle operazioni di scrutinio;
2. Il ricorso deve essere:
 - a) preannunciato per iscritto entro trenta minuti dalla proclamazione degli eletti;
 - b) proposto in forma scritta e sottoscritto dal proponente a pena di nullità;
 - c) consegnato a mano alla commissione elettorale competente entro un'ora dal termine dell'assemblea regionale;
3. La commissione esamina il ricorso e delibera entro sette giorni.
 4. La decisione della commissione elettorale è inappellabile e deve essere notificata al ricorrente, ai contro interessati e al Presidente Nazionale tramite PEC.

RIEPILOGO DATE E SCADENZE

	Date/scadenze	Riferimento regolamentare
Assemblea Nazionale	21 – 23 febbraio 2025	Delibera G.N.
Assemblea regionale	Dal 1° ottobre al 30 novembre 2024	Art. 1 c. 2
Nomina Commissione elettorale reg.le	Entro il 30.09.2024	Art. 9 c. 2
Nomina Commissione verifica poteri	Entro la data di invio della convocazione all'Ufficio nazionale del tesseramento	Art. 7 c. 4
Nomina Commissione scrutinio	Entro i 5 giorni precedenti l'assemblea	Art. 7 c. 5
Spedizione convocazione all'Ufficio nazionale del tesseramento. (compito del Presidente regionale)	Almeno 45 gg. Prima la data di convocazione dell'assemblea	Art. 12 c. 2
Trasmissione convocazione ai soci (compito dell'Ufficio Nazionale del tesseramento)	Almeno 30 gg. Prima la data di convocazione dell'assemblea	Art. 12 c. 4
Invio delle candidature alla commissione elettorale regionale	Almeno 10 gg. Prima la data di convocazione dell'assemblea	Art. 13 c. 1